



ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 90011 Bagheria (PA)
☎ / 📠 (091) 902866 - C.f. 90007720825
paic83600l@istruzione.it
paic83600l@pec.istruzione.it
<http://www.ictaiello.it/>
Cod. unico ufficio "UFBOUK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA
Prot. 0000363 del 24/01/2022
(Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE
AL SITO WEB/ALL'ALBO ON LINE/AGLI ATTI**

CIRCOLARE N° 191

OGGETTO: Tutela legale diritto d'autore applicata all'uso delle fotocopie in ambito scolastico

Si forniscono, di seguito, le informazioni in ordine alle norme relative alla tutela legale del diritto di autore contenute nella Legge 22 aprile 1941, n.633 denominata "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", testo coordinato e integrato con le modifiche apportate dalla legge 28 agosto 2000, n.248 e da altre disposizioni, estese, oltre che alle opere a stampa, anche ai fonovideogrammi e ai programmi per elaboratore, così come indicato nella C.M. n.351 del 9 dicembre 1994 e nell'allegato parere dell'Avvocatura generale dello Stato prot. 116209 del 26 novembre 1994.

Nella fattispecie, giova, in via preliminare, rammentare che fotocopiare un libro è un reato ai sensi della legge n. 633 del 22 aprile 1941, modificata dal Decreto Legislativo n. 68/2003., e che è possibile fotocopiare liberamente solo se si verificano tre condizioni:

- le copie siano entro il 15% di ciascuna opera;
- le copie siano riprodotte per uso personale;
- sia corrisposto all'autore e all'editore un equo compenso

Uso personale

Per uso personale si intende la riproduzione per scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per trarre altre copie da distribuire, a pagamento o anche gratis. La riproduzione che non sia disposta per uso non personale invece è quella che rientra nelle attività caratteristiche di tipo commerciale, istituzionale o professionale.

Divieto della distribuzione al pubblico di copie riprodotte in modo illecito

Rimane, invece, necessaria l'espressa autorizzazione nel caso in cui si voglia fotocopiare oltre il 15% e anche nel caso di uso non personale. È, infine, vietata la distribuzione al pubblico di copie riprodotte in modo illecito. La riproduzione in forma digitale (con cosiddetto "cambio di formato") come la scannerizzazione è invece consentita solo previo consenso del titolare del diritto, l'autore o l'editore. È, pertanto, evidente che pratiche quali la fotocopiatrice integrale, la scannerizzazione dei testi scolastici e la relativa distribuzione su cd, chiavi USB o altri dispositivi sono a tutti gli effetti illegittime, al pari del furto.

Riproduzione mediante fotocopie

A seguito dell'emanazione, con la Legge n. 159/1993 modificata dalla legge 28 agosto 2000 n. 248, di precise norme che regolano la riproduzione di opere librarie, di riviste e di periodici, sarebbe utile che si operi affinché siano applicate le seguenti modalità per la riproduzione mediante fotocopie:

- è vietato l'uso delle fotocopiatrici per la riproduzione non autorizzata dei libri e delle riviste in commercio;
- fotocopie per uso scolastico possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume;
- la riproduzione autorizzata avviene attraverso il pagamento all' AIDRO (*Associazione Italiana Diritti Riproduzione Opere*) dei diritti di eseguire fotocopie fino al 10 % del numero delle pagine di un libro e fino al 15% del numero delle pagine delle riviste e dei periodici.

Il costo della riproduzione

Il costo è attualmente fissato a € 0,05 per copia. L' autorizzazione viene concessa dall' AIDRO, via delle Erbe, n.2, 2021, Milano (www.aidro.org; email: segreteria@aidro.org) in seguito a ricevimento del modulo di richiesta.

Sempre con passione per la Scuola!

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Prof. Nunzio Speciale**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)